



ALLEGATO
VERBALE DEL 12/12/2019

Studio Legale Alongi

Avv. Claudio Alongi

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rosalia Cocuzza

Avv. Giuseppe Lupo

17280E
12.12.2019

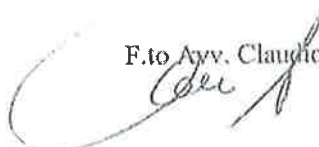
Palermo li 11.12.2019

Spett.le Soc.
Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.
c.a. Presidente
Piazza Castelnuevo n. 35
90139 Palermo

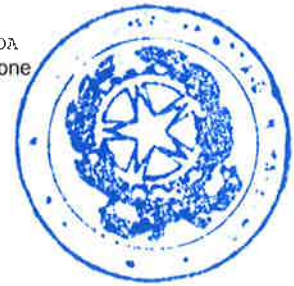
Oggetto: Proposta transazione S.A.S. s.c.p.a. / Cottone + 2

Facendo seguito ai recenti intercorsi rimetto in allegato alla presente le bozze dei verbali di conciliazione predisposti sulla scorta dei rilievi già in precedenza espressi dallo scrivente con riguardo ai verbali trasmessi dai procuratori dei ricorrenti.

Restando a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

F.to Avv. Claudio Alongi






ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO

Il cancelliere del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, dichiara che in data _____, a cura del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, è stato depositato ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 411 del c.p.c., il presente processo verbale di conciliazione in sede sindacale, al quale è stato assegnato il n. _____ registro _____

Il Cancelliere

Parte riservata al Servizio UPL

Depositato il _____ e registrato al n. _____ ai sensi dell'art. 411 c.p.c
Trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Palermo in allegato alla nota prot. _____ del _____ elenco mese di _____

VERBALE DI TRANSAZIONE IN SEDE SINDACALE

Il giorno _____, presso la sede territoriale di Palermo della FISASCAT-CISL, sita in Palermo, via XX settembre n. 67, innanzi alla sig.ra Fabiana Sancarolo, quale conciliatore designato e alla quale le parti hanno conferito espresso mandato per esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113, 4° comma, c.c. ed ex art. 410, 411 e 412 c.p.c., sono comparsi:

la "SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" (p. iva: 04567910825), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, piazza Castelnuovo 35, assistito dall'avv. Claudio Alongi

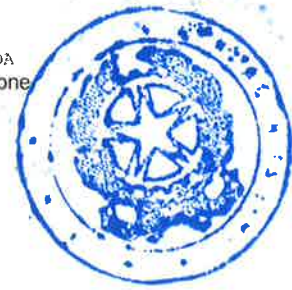
da qui in poi anche "il datore di lavoro"

e

del dott. ANTONIO ZAGARELLA (c.f.: ZGRNTN69D29 B428G), nato a Caltagirone (CT) il 29.04.1969, e residente in Palermo (PA), lungomare C. Colombo n. 2380, assistito e difeso dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Denticci, Luigi Maini Lo Casto e Alberto Romano

da qui in poi anche "il lavoratore"

Preliminarmente, le parti dichiarano di essere state espressamente informate dalla sig.ra Fabiana Sancarolo della o.s. in epigrafe, cui hanno conferito mandato, che le rinunzie e le transazioni effettuate con la



sottoscrizione del presente verbale di conciliazione non potranno essere oggetto di impugnazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2113, 4° comma, c.c., e 411 c.p.c., e di essere conseguentemente consapevoli che con la sottoscrizione del presente accordo non potranno più rivendicare alcun diritto l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o causale, in relazione al rapporto di lavoro intercorso.

PREMESSO CHE

- con ricorso del 16 maggio 2014, depositato il 19 maggio 2014, il dott. Zagarella ha chiesto al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, di "ritenere e dichiarare che tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. è intervenuto un trasferimento d'azienda, a far data dall'1 novembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.; per l'effetto, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione e/o declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti di recesso intimati da Multiservizi s.p.a. in liquidazione in data 23 settembre 2013, nonché dei contratti individuali stipulati dai ricorrenti il 25 settembre 2013 con Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., la persistenza dei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti dai ricorrenti con Multiservizi s.p.a. in liquidazione, con conservazione di tutti i diritti maturati alla data del trasferimento d'azienda, con la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a.; ritenere e dichiarare che per effetto dell'elusione delle garanzie derivanti dall'art. 2112 c.c. i ricorrenti sono stati riassunti da Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., a condizioni deteriori rispetto a quelle già godute presso Multiservizi s.p.a. in liquidazione; per l'effetto ritenere e dichiarare che il dott. Vincenzo Zagarella ha diritto ad essere inquadrato da Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. come dirigente di seconda fascia ai sensi del vigente contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana (C.C.R.L. Dirigenti 2002-2005) e a conservare il trattamento economico e normativo goduto presso Multiservizi s.p.a. in liquidazione alla data del trasferimento; [...] - ritenere e dichiarare che i ricorrenti hanno pertanto diritto al pagamento di differenze retributive alla data del 30/04/2014 nella misura che segue: dott. Vincenzo Zagarella € 25.949,06 [...] oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione sino al soddisfo, o in quella diversa misura che sarà determinata all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; per l'effetto, condannare Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. Vincenzo Zagarella della somma di € 25.949,06 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione sino al soddisfo, o in quella diversa misura che sarà determinata all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria [...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge";



- il superiore ricorso è stato rubricato al numero di ruolo 5331/2014 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro;
- con sentenza n. 810/2018 del 16 marzo 2018, depositata telematicamente in pari data, resa in seno al procedimento r.g. n. 5331/2014, spedita in forma esecutiva il 29 marzo 2018, il Tribunale di Palermo, Sez. Lav., ha dichiarato il diritto del dott. Antonio Zagarella all'inquadramento nella prima fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a." al pagamento della somma di € 25.949,06 quali differenze retributive maturate dall'1 ottobre 2013 al 30 aprile 2014, oltre accessori di legge;
- avverso la superiore sentenza, il datore di lavoro ha proposto appello, così istaurandosi presso la Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., il giudizio r.g. n. 966/2018, con prima udienza fissata per il giorno 12.3.2020;
- nella suddetta sentenza, si legge che *"va, quindi, affermato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati dalla SAS, a decorrere dall'1.11.2012 (in cui il trasferimento d'azienda ha avuto esecuzione), come dirigenti (di prima fascia, il dott. Zagarella e di seconda i restanti ricorrenti) ai sensi del vigente CCRL 2002 - 2005 ed a conservare il trattamento economico e normativo già goduto presso Multiservizi"* (p. 9, sentenza);
- la società ha dato esecuzione alla sentenza solo per ciò che concerne il pagamento delle differenze retributive di cui alla sentenza medesima e le spese legali;
- il dott. Zagarella non ha ricevuto il pagamento delle differenze retributive, dovute da "Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni" in forza del superiore inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra richiamata, maturate tra la data di deposito del ricorso per il riconoscimento del superiore inquadramento (19 maggio 2014) ad oggi;
- con decreto ingiuntivo n. 932/2018 del 23/07/2018 - RG n. 7649/2018, notificato il 30.7.2018, il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro ha ingiunto al datore di lavoro di pagare *"al lavoratore la somma di € 290.585,28, oltre accessori, ed oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in € 4.185,00 per compensi professionali, € 607,00 per spese vive, oltre spese generali (al 15%), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge"* per le differenze retributive dovute per il periodo dal mese di maggio del 2014 fino al mese di aprile del 2018, in forza del livello di inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra citata;

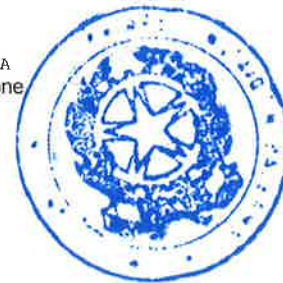


- avverso il superiore decreto ingiuntivo, il datore di lavoro ha proposto opposizione, così instaurandosi il giudizio r.g. n. 9620/2018, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, con prima udienza fissata per il giorno 21.02.2020;
- con decreto ingiuntivo n. 330/2019 del 08/03/2019 - RG n. 2804/2019, notificato il 12/03/2019, il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro ha ingiunto al datore di lavoro di pagare *“al lavoratore la somma di € 61.436,95, oltre accessori, ed oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.135,00 per compensi professionali, € 379,50 per spese vive, oltre spese generali (al 15%), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”* per le differenze retributive dovute per il periodo dal mese di maggio del 2018 fino al mese di febbraio del 2019, in forza del livello di inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra citata;
- avverso il superiore decreto ingiuntivo, il datore di lavoro ha proposto opposizione, così instaurandosi il giudizio r.g. n. 4141/2019, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, con prima udienza fissata per il giorno 23.11.2020;
- con note, inviate via pec, il 9.4.2018, il 27.7.2018 ed il 12.4.2019, il dott. Zagarella, inoltre, richiedeva, per il periodo intercorrente tra l'1.10.2013 fino a quello di effettiva esecuzione della sentenza da parte della società, il risarcimento del danno per dequalificazione professionale che, anche sulla scorta di alcuni precedenti giurisprudenziali, veniva quantificato nell'importo pari al 50% di quello che avrebbero dovuto percepire nel medesimo periodo *(la sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 5703 del 2018, ha stabilito il seguente principio di diritto in tema di quantificazione del risarcimento danno da dequalificazione: “Ragionevole il danno, quantificato nel 50% della retribuzione percepita, se il demansionamento è grave e le capacità professionali sono elevate”)*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti intendono definire transattivamente la presente controversia e, pertanto, tra le stesse si conviene e stipula quanto segue:

1. in esecuzione della sentenza n. 810/2018 del 16 marzo 2018 pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sez. Lav., depositata telematicamente in pari data, resa in seno al procedimento r.g. n. 5331/2014, spedita in forma esecutiva il 29 marzo 2018, il datore di lavoro si obbliga, fin dalla data del presente accordo, ad inquadrare, a livello economico e normativo il dott. Antonio Zagarella nella prima fascia dirigenziale del CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000 e successivi rinnovi, con effetti a decorrere dal 26.9.2013;



2. il datore di lavoro si obbliga a versare all'I.N.P.S. i contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione lavorativa del dott. Zagarella in forza del superiore inquadramento, in esecuzione della sentenza, con effetti a decorrere dal 26.9.2013;
3. le parti convengono che in caso di licenziamento illegittimo le conseguenze sanzionatorie saranno quelle di cui all'art. 18, Legge 300/1970, così come riformato dalla l. 92/2012;
4. il datore di lavoro si obbliga a riconoscere al lavoratore, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo sempre in esecuzione della sentenza del Tribunale, il seguente trattamento economico fondamentale di cui all'art. 61 del CCRL sopra citato, per 13 mensilità annue, ovvero:
 - stipendio tabellare: € 4.313,25;
 - retribuzione di parte fissa: 3.012,67;

Nella ipotesi in cui dovesse essere conferito anche un incarico di funzioni dirigenziali al dirigente dovrà essere riconosciuta anche l'indennità di posizione parte variabile nei termini e condizioni di cui al vigente C.C.R.L. 2002/2005.

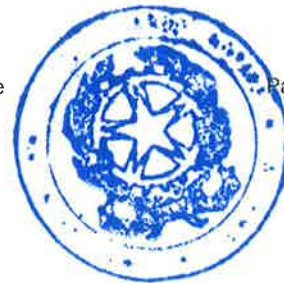
In ogni caso il trattamento economico annuo omnicomprensivo dovrà essere contenuto nei limiti fissati dall'attuale normativa in € 100.000,00 annui.

5. il datore di lavoro, inoltre, sempre in esecuzione della sentenza del Tribunale, riconosce al lavoratore l'anzianità di servizio a far data dall'assunzione presso Multiservizi S.p.A. e segnatamente dal 2.11.2001. Dalla data di assunzione fino al 31.12.2003 con la qualifica di quadro/funziionario direttivo, dal 01.01.2004 con la qualifica di dirigente.
6. in relazione alla somma di € 290.585,28, riportata dal decreto ingiuntivo n. 932/2018 del 23/07/2018 - RG n. 7649/2018, emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro e notificato il 30.7.2018, dovuta per il periodo da maggio 2014 ad aprile 2018, il datore di lavoro offre al lavoratore la somma lorda di € 145.292,64;
7. in relazione alla somma di € 61.436,95,, riportata dal decreto ingiuntivo n. 330/2019 del 08/03/2019 - RG n. 2804/2019, notificato il 12/03/2019, emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, dovuta per il periodo da maggio 2018 a febbraio 2019, il datore di lavoro offre al lavoratore la somma lorda di € 30.718,48;;
8. il datore di lavoro offre, altresì, la complessiva somma di €a saldo e stralcio delle spese legali;
9. le superiori somme verranno versate entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla sottoscrizione della



presente transazione sul conto corrente intestato al lavoratore avente il seguente IBAN IT76C0306234210000000344468;

10. il lavoratore accetta le superiori somme lorde di € 176.011,12 (€ 145.292,64 + € 30.718,48) e le spese legali di cui al punto 8 e, in forza dell'avvenuto pagamento, rinuncia al decreto ingiuntivo 932/2018 del 23/07/2018 - RG n. 7649/2018, ed al decreto ingiuntivo n. 330/2019 del 08/03/2019 - RG n. 2804/2019;
11. il lavoratore inoltre, in forza della corretta esecuzione della sentenza sopra citata nei termini sopra indicati e dell'integrale pagamento delle somme di cui al punto 10, rinuncia a richiedere il risarcimento del danno per dequalificazione professionale per il periodo intercorrente dall'1.10.2013 fino a quello di effettiva esecuzione della sentenza;
12. il datore di lavoro accetta le superiori rinunce;
13. resta espressamente inteso tra le parti, quale condizione essenziale del presente accordo, che il mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle somme sopra pattuite nei superiori punti 5, 6, 7, 8, nel termine indicato al punto 9 comporterà la risoluzione del presente contratto di transazione, con conseguente possibilità per il lavoratore di agire per il recupero dell'intero credito di cui al decreto ingiuntivo n. 932/2018 del 23/07/2018 - RG n. 7649/2018, ed al decreto ingiuntivo n. 330/2019 del 08/03/2019 - RG n. 2804/2019, emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro e per il recupero di tutte quelle somme ancora non accertate giudizialmente; resta inteso che i pagamenti già eseguiti nell'ambito del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458, comma 1, c.c., non saranno soggetti a restituzione e verranno imputati in conto pagamento del maggior credito oltre gli ulteriori interessi, per la cui parte residua dovranno intendersi ad ogni effetto integri i diritti e le ragioni del lavoratore;
14. il datore di lavoro e il lavoratore si obbligano ad abbandonare il giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., r.g. n. 966/2018, con prima udienza fissata per il giorno 12.3.2020, il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, r.g. n. 9621/2018 con prima udienza fissata per il giorno 21.02.2020 e il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, r.g. n.4141/2019, con prima udienza fissata per il giorno 23.11.2020 con compensazione delle spese di lite per tutti i suddetti giudizi;
15. Il lavoratore con la sottoscrizione del presente verbale rinuncia non solo agli atti ma anche alle azioni, domande e diritti di cui ai giudizi R.G. n. 966/2018, R.G. n. 9621/2018 e R.G. n. 4141/2019. Rinuncia, altresì, ad ogni altro diritto, azione e pretesa, avente natura retributiva, previdenziale,



indennitaria e/o risarcitoria, anche solo ipoteticamente connessa e/o collegata al rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze di S.A.S. s.c.p.a., anche se non espressamente menzionati e/o azionati nei giudizi di cui infra, nonché ad ogni eventuale effetto discendente dalla sentenza n. 810/2018 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, G.L. Dr. D. Martino in data 16.03.2018. Rinuncia, in ragione di quanto sopra, con il perfezionamento della transazione, con l'accettazione della proposta di S.A.S. s.c.p.a. e con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione - con piena consapevolezza, definitivamente ed irrevocabilmente - anche transattivamente in via novativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei confronti di S.A.S. s.c.p.a. ad ogni pretesa che trovi il fondamento nel rapporto di lavoro svolto, nonché a qualsiasi pretesa inerente eventuali corrispettivi e/o retribuzioni non corrisposte, richieste di assegni familiari, indennità di salario accessorio previste nel C.C.R.L. vigente, indennità ed emolumenti di qualsivoglia natura che trovino fondamento nelle disposizioni ed istituti normativi ed economici del vigente C.C.R.L. applicato in società, arretrati ed adeguamenti contrattuali discendenti da eventuali rinnovi del C.C.R.L. . Rinuncia, in ultimo, ad ogni eventuale diritto e forma di risarcimento del danno patrimoniale non, ivi compre quello derivante da omesse e/o erronee contribuzioni, richiesta di costituzione di rendita vitalizia o riserva matematica, comunque discendente e/o ricollegabile alle prestazioni di lavoro erogate, risarcimento del danno da demansionamento, mobbing, nonché ex art. 2043, 2087 e 2089 cod. civ. in relazione anche alle conseguenze e/o postumi di malattie professionali e/o infortuni subiti nel corso del rapporto di lavoro e/o quant'altro ricollegabile al danno biologico e/o morale e comunque ad ogni altro diritto che trovi il suo fondamento in istituti di origine legale e/o contrattuale, dovendosi ogni ulteriore pretesa, anche se non formalizzata e/o exteriorizzata ritenersi rinunciata ed estinta e, comunque transatta novativamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965, comma secondo, ed art. 1975 cod. civ.

16. Il datore di lavoro dichiara di accettare le superiori rinunce.

17. i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.P. F.

IL LAVORATORE
dott. Antonio Zagarella

IL DATORE DI LAVORO
Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per
Azioni
In persona del legale rappresentante *pro tempore*



avv. prof. Lorenzo Maria Dentici

avv. Claudio Alongi

avv. Luigi Maini Lo Casto

avv. Alberto Romano

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

dott.ssa Fabiana Sancarolo



ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO

Il cancelliere del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, dichiara che in data _____, a cura del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, è stato depositato ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 411 del c.p.c., il presente processo verbale di conciliazione in sede sindacale, al quale è stato assegnato il n. _____ registro _____

Il Cancelliere

Parte riservata al Servizio UPL

Depositato il _____ e registrato al n. _____ ai sensi dell'art. 411 c.p.c

Trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Palermo in allegato alla nota prot. _____ del _____ elenco mese di _____.

VERBALE DI TRANSAZIONE IN SEDE SINDACALE

Il giorno _____, presso la sede territoriale di Palermo della FISASCAT-CISL, sita in Palermo, via XX settembre n. 67, innanzi alla sig.ra Fabiana Sancarolo, quale conciliatore designato e alla quale le parti hanno conferito espresso mandato per esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113, 4° comma, c.c. ed ex art. 410, 411 e 412 c.p.c., sono comparsi:

la "SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" (p. iva: 04567910825), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, piazza Castelnuovo 35, assistito dall'avv. Claudio Alongi

da qui in poi anche "il datore di lavoro"

e

del dott. **GIOVANNI FARINA** (c.f.: FRN GNN 65L09 G273D), nato a Palermo il 9.7.1965, e residente in Palermo (PA), via Empedocle Restivo, n. 105, assistito e difeso dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Alberto Romano

da qui in poi anche "il lavoratore"

Preliminarmente, le parti dichiarano di essere state espressamente informate dalla sig.ra Fabiana Sancarolo della o.s. in epigrafe, cui hanno conferito mandato, che le rinunzie e le transazioni effettuate con la



sottoscrizione del presente verbale di conciliazione non potranno essere oggetto di impugnazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2113, 4° comma, c.c., e 411 c.p.c., e di essere conseguentemente consapevoli che con la sottoscrizione del presente accordo non potranno più rivendicare alcun diritto l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o causale, in relazione al rapporto di lavoro intercorso.

PREMESSO CHE

- con ricorso del 16 maggio 2014, depositato il 19 maggio 2014, il dott. Farina ha chiesto al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, di *“ritenere e dichiarare che tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. è intervenuto un trasferimento d'azienda, a far data dall'1 novembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.; per l'effetto, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione e/o declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti di recesso intimati da Multiservizi s.p.a. in liquidazione in data 23 settembre 2013, nonché dei contratti individuali stipulati dai ricorrenti il 25 settembre 2013 con Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., la persistenza dei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti dai ricorrenti con Multiservizi s.p.a. in liquidazione, con conservazione di tutti i diritti maturati alla data del trasferimento d'azienda, con la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a.; ritenere e dichiarare che per effetto dell'elusione delle garanzie derivanti dall'art. 2112 c.c. i ricorrenti sono stati riassunti da Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., a condizioni deteriori rispetto a quelle già godute presso Multiservizi s.p.a. in liquidazione; per l'effetto ritenere e dichiarare che il dott. Vincenzo Farina ha diritto ad essere inquadrato da Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. come dirigente di seconda fascia ai sensi del vigente contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana (C.C.R.L. Dirigenti 2002-2005) e a conservare il trattamento economico e normativo goduto presso Multiservizi s.p.a. in liquidazione alla data del trasferimento; [...] - ritenere e dichiarare che i ricorrenti hanno pertanto diritto al pagamento di differenze retributive alla data del 30/04/2014 nella misura che segue: dott. Vincenzo Farina € 25.949,06 [...] oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione sino al soddisfo, o in quella diversa misura che sarà determinata all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; per l'effetto, condannare Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. Vincenzo Farina della somma di € 25.949,06 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione sino al soddisfo, o in quella diversa misura che sarà determinata all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria [...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”;*



- il superiore ricorso è stato rubricato al numero di ruolo 5331/2014 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro;
- con sentenza n. 810/2018 del 16 marzo 2018, depositata telematicamente in pari data, resa in seno al procedimento r.g. n. 5331/2014, spedita in forma esecutiva il 29 marzo 2018, il Tribunale di Palermo, Sez. Lav., ha dichiarato il diritto del dott. Giovanni Farina all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a." al pagamento della somma di € 25.949,06 quali differenze retributive maturate dall'1 ottobre 2013 al 30 aprile 2014, oltre accessori di legge;
- avverso la superiore sentenza, il datore di lavoro ha proposto appello, così istaurandosi presso la Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., il giudizio r.g. n. 966/2018, con prima udienza fissata per il giorno 12.3.2020;
- nella suddetta sentenza, si legge che *"va, quindi, affermato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati dalla SAS, a decorrere dall'1.11.2012 (in cui il trasferimento d'azienda ha avuto esecuzione), come dirigenti (di prima fascia, il dott. Zagarella e di seconda i restanti ricorrenti) ai sensi del vigente CCRL 2002 - 2005 ed a conservare il trattamento economico e normativo già goduto presso Multiservizi"* (p. 9, sentenza);
- la società ha dato esecuzione alla sentenza solo per ciò che concerne il pagamento delle differenze retributive di cui alla sentenza medesima e le spese legali;
- il dott. Farina non ha ricevuto il pagamento delle differenze retributive, dovute da "Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni" in forza del superiore inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra richiamata, maturate tra la data di deposito del ricorso per il riconoscimento del superiore inquadramento (19 maggio 2014) ad oggi;
- con decreto ingiuntivo n. 846/2018 del 02/07/2018 - RG n. 5929/2018, notificato il 30.7.2018, il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro ha ingiunto al datore di lavoro di pagare *"al lavoratore la somma di € 106.566,72, oltre accessori, ed oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.135,00 per compensi professionali, € 379,50 per spese vive, oltre spese generali (al 15%), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge"* per le differenze retributive dovute per il periodo dal mese di maggio del 2014 fino al mese di aprile del 2018, in forza del livello di inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra citata;



- avverso il superiore decreto ingiuntivo, il datore di lavoro ha proposto opposizione, così instaurandosi il giudizio r.g. n. 9619/2018, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, con prima udienza fissata per il giorno 21.11.2019;
- con decreto ingiuntivo n. 329/2019 del 08/03/2019 - RG n. 2805/2019, notificato il 12/03/2019, il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro ha ingiunto al datore di lavoro di pagare *“al lavoratore la somma di € 22.542,97 oltre accessori, ed oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in € 800,00 per compensi professionali, € 118,50 per spese vive, oltre spese generali (al 15%), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”* per le differenze retributive dovute per il periodo dal mese di maggio del 2018 fino al mese di febbraio del 2019, in forza del livello di inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra citata;
- avverso il superiore decreto ingiuntivo, il datore di lavoro ha proposto opposizione, così instaurandosi il giudizio r.g. n. 4140/2019, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, con prima udienza fissata per il giorno 23.11.2020;
- con note, inviate via pec, il 9.4.2018, il 27.7.2018 ed il 12.4.2019, il dott. Farina, inoltre, richiedeva, per il periodo intercorrente tra l'1.10.2013 fino a quello di effettiva esecuzione della sentenza da parte della società, il risarcimento del danno per dequalificazione professionale che, anche sulla scorta di alcuni precedenti giurisprudenziali, veniva quantificato nell'importo pari al 50% di quello che avrebbero dovuto percepire nel medesimo periodo *(la sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 5703 del 2018, ha stabilito il seguente principio di diritto in tema di quantificazione del risarcimento danno da dequalificazione: “Ragionevole il danno, quantificato nel 50% della retribuzione percepita, se il demansionamento è grave e le capacità professionali sono elevate”)*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti intendono definire transattivamente la presente controversia e, pertanto, tra le stesse si conviene e stipula quanto segue:

1. in esecuzione della sentenza n. 810/2018 del 16 marzo 2018 pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sez. Lav., depositata telematicamente in pari data, resa in seno al procedimento r.g. n. 5331/2014, spedita in forma esecutiva il 29 marzo 2018, il datore di lavoro si obbliga, fin dalla data del presente accordo, ad inquadrare, a livello economico e normativo il dott. Giovanni Farina nella seconda fascia dirigenziale del CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000 e successivi rinnovi, con effetti a decorrere dal 26.9.2013;



2. il datore di lavoro si obbliga a versare all'I.N.P.S. i contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione lavorativa del dott. Farina in forza del superiore inquadramento, in esecuzione della sentenza, con effetti a decorrere dal 26.9.2013;
3. le parti convengono che in caso di licenziamento illegittimo le conseguenze sanzionatorie saranno quelle di cui all'art. 18, Legge 300/1970, così come riformato dalla l. 92/2012;
4. il datore di lavoro si obbliga a riconoscere al lavoratore, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo sempre in esecuzione della sentenza del Tribunale, il seguente trattamento economico fondamentale di cui all'art. 61 del CCRL sopra citato, per 13 mensilità annue, ovvero:
 - stipendio tabellare: € 3.215,92;
 - retribuzione di parte fissa: 595,92;Nella ipotesi in cui dovesse essere conferito anche un incarico di funzioni dirigenziali al dirigente dovrà essere riconosciuta anche l'indennità di posizione parte variabile nei termini e condizioni di cui al vigente C.C.R.L. 2002/2005;
5. il datore di lavoro, inoltre, sempre in esecuzione della sentenza del Tribunale, riconosce al lavoratore l'anzianità di servizio a far data dall'assunzione presso Multiservizi S.p.A. e segnatamente dal 01.03.2001. Dalla data di assunzione fino al 14.12.2011 con la qualifica di quadro/funziionario direttivo, dal 15.12.2011 con la qualifica di dirigente.
6. in relazione alla somma di € 106.566,72, riportata dal decreto ingiuntivo n. 846/2018 del 02/07/2018 - RG n. 5929/2018, emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro e notificato il 30.7.2018, dovuta per il periodo da maggio 2014 ad aprile 2018, il datore di lavoro offre al lavoratore la somma lorda di € 53.283,36;
7. in relazione alla somma di € 22.542,97, riportata dal decreto ingiuntivo n. 329/2019 del 08/03/2019 - RG n. 2805/2019, notificato il 12/03/2019, emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, dovuta per il periodo da maggio 2018 a febbraio 2019, il datore di lavoro offre al lavoratore la somma lorda di € 11.271,49;
8. il datore di lavoro offre, altresì, la complessiva somma di €a saldo e stralcio delle spese legali;
9. le superiori somme verranno versate entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla sottoscrizione della presente transazione sul conto corrente intestato al lavoratore avente il seguente IBAN IT76C0306234210000000344468;



10. il lavoratore accetta le superiori somme lorde di € di € 64.554,85 (€ 53.283,36 + € 11.271,49) e le spese legali di cui al punto 8 e, in forza dell'avvenuto pagamento, rinuncia al decreto ingiuntivo n. 846/2018 del 02/07/2018 - RG n. 5929/2018, ed al decreto ingiuntivo n. 319/2019 del 08/03/2019 - RG n. 2805/2019;
11. il lavoratore inoltre, in forza della corretta esecuzione della sentenza sopra citata nei termini sopra indicati e dell'integrale pagamento delle somme di cui al punto 10, rinuncia a richiedere il risarcimento del danno per dequalificazione professionale per il periodo intercorrente dall'1.10.2013 fino a quello di effettiva esecuzione della sentenza;
12. il datore di lavoro accetta le superiori rinunce;
13. resta espressamente inteso tra le parti, quale condizione essenziale del presente accordo, che il mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle somme sopra pattuite nei superiori punti 5, 6, 7, 8, nel termine indicato al punto 9 comporterà la risoluzione del presente contratto di transazione, con conseguente possibilità per il lavoratore di agire per il recupero dell'intero credito di cui al decreto ingiuntivo n. 846/2018 del 02/07/2018 - RG n. 5929/2018, notificato il 30.7.2018, del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro e per il recupero dell'intero credito di cui al decreto ingiuntivo n. 329/2019 del 08/03/2019 - RG n. 2805/2019, notificato il 12/03/2019, emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro e per il recupero di tutte quelle somme ancora non accertate giudizialmente; resta inteso che i pagamenti già eseguiti nell'ambito del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458, comma 1, c.c., non saranno soggetti a restituzione e verranno imputati in conto pagamento del maggior credito oltre gli ulteriori interessi, per la cui parte residua dovranno intendersi ad ogni effetto integri i diritti e le ragioni del lavoratore;
14. il datore di lavoro e il lavoratore si obbligano ad abbandonare il giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., r.g. n. 966/2018, con prima udienza fissata per il giorno 12.3.2020, il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, r.g. n. 9619/2018 con prima udienza fissata per il giorno 21.11.2019 e il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, r.g. n. 4140/2019, con prima udienza fissata per il giorno 23.11.2020 con compensazione delle spese di lite per tutti i suddetti giudizi;
15. Il lavoratore con la sottoscrizione del presente verbale rinuncia non solo agli atti ma anche alle azioni, domande e diritti di cui ai giudizi R.G. n. 966/2018, R.G. n. 9620/2018 e R.G. n. 5239/2019. Rinuncia, altresì, ad ogni altro diritto, azione e pretesa, avente natura retributiva, previdenziale,



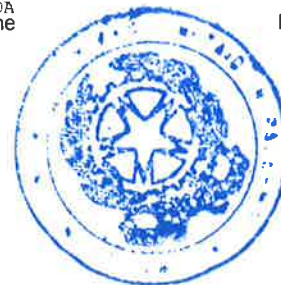
indennitaria e/o risarcitoria, anche solo ipoteticamente connessa e/o collegata al rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze di S.A.S. s.c.p.a., anche se non espressamente menzionati e/o azionati nei giudizi di cui infra, nonché ad ogni eventuale effetto discendente dalla sentenza n. 810/2018 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, G.L. Dr. D. Martino in data 16.03.2018. Rinuncia, in ragione di quanto sopra, con il perfezionamento della transazione, con l'accettazione della proposta di S.A.S. s.c.p.a. e con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione - con piena consapevolezza, definitivamente ed irrevocabilmente - anche transattivamente in via novativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei confronti di S.A.S. s.c.p.a. ad ogni pretesa che trovi il fondamento nel rapporto di lavoro svolto, nonché a qualsiasi pretesa inerente eventuali corrispettivi e/o retribuzioni non corrisposte, richieste di assegni familiari, indennità di salario accessorio previste nel C.C.R.L. vigente, indennità ed emolumenti di qualsivoglia natura che trovino fondamento nelle disposizioni ed istituti normativi ed economici del vigente C.C.R.L. applicato in società, arretrati ed adeguamenti contrattuali discendenti da eventuali rinnovi del C.C.R.L. . Rinuncia, in ultimo, ad ogni eventuale diritto e forma di risarcimento del danno patrimoniale non, ivi comprese quelle derivanti da omesse e/o erronee contribuzioni, richiesta di costituzione di rendita vitalizia o riserva matematica, comunque discendente e/o ricollegabile alle prestazioni di lavoro erogate, risarcimento del danno da demansionamento, mobbing, nonché ex artt. 2043, 2087 e 2089 cod. civ. in relazione anche alle conseguenze e/o postumi di malattie professionali e/o infortuni subiti nel corso del rapporto di lavoro e/o quant'altro ricollegabile al danno biologico e/o morale e comunque ad ogni altro diritto che trovi il suo fondamento in istituti di origine legale e/o contrattuale, dovendosi ogni ulteriore pretesa, anche se non formalizzata e/o esteriorizzata ritenersi rinunciata ed estinta e, comunque transatta novativamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965, comma secondo, ed art. 1975 cod. civ.

16. Il datore di lavoro dichiara di accettare le superiori rinunce.

17. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.P. F.

IL LAVORATORE
dott. Giovanni Farina

IL DATORE DI LAVORO
Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per
Azioni
In persona del legale rappresentante *pro tempore*



avv. prof. Lorenzo Maria Dentici

avv. Claudio Alongi

avv. Luigi Maini Lo Casto

avv. Alberto Romano

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

dott.ssa Fabiana Sancarolo



ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO

Il cancelliere del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, dichiara che in data _____, a cura del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, è stato depositato ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 411 del c.p.c., il presente processo verbale di conciliazione in sede sindacale, al quale è stato assegnato il n. _____ registro _____

Il Cancelliere

Parte riservata al Servizio UPL

Depositato il _____ e registrato al n. _____ ai sensi dell'art. 411 c.p.c

Trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Palermo in allegato alla nota prot. _____ del _____ elenco mese di _____.

VERBALE DI TRANSAZIONE IN SEDE SINDACALE

Il giorno _____, presso la sede territoriale di Palermo della FISASCAT-CISL, sita in Palermo, via XX settembre n. 67, innanzi alla sig.ra Fabiana Sancarolo, quale conciliatore designato e alla quale le parti hanno conferito espresso mandato per esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale *ex art.* 2113, 4° comma, c.c. ed *ex art.* 410, 411 e 412 c.p.c., sono comparsi:

la "SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" (p. iva: 04567910825), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, piazza Castelnuovo 35, assistito dall'avv. Claudio Alongi

da qui in poi anche "il datore di lavoro"

e

del dott. VINCENZO COTTONE (c.f.: CTT VCN 75H02 G273Q), nato a Palermo il 2.6.1975, e residente in Palermo (PA), via Sampolo, n. 57, assistito e difeso dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Denticci, Luigi Maini Lo Casto e Alberto Romano

da qui in poi anche "il lavoratore"

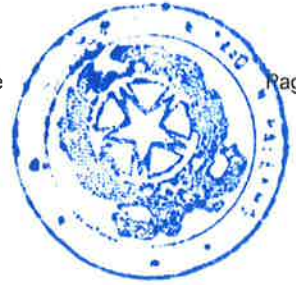
Preliminarmente, le parti dichiarano di essere state espressamente informate dalla sig.ra Fabiana Sancarolo della o.s. in epigrafe, cui hanno conferito mandato, che le rinunzie e le transazioni effettuate con la



sottoscrizione del presente verbale di conciliazione non potranno essere oggetto di impugnazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2113, 4° comma, c.c., e 411 c.p.c., e di essere conseguentemente consapevoli che con la sottoscrizione del presente accordo non potranno più rivendicare alcun diritto l'una nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo e/o causale, in relazione al rapporto di lavoro intercorso.

PREMESSO CHE

- con ricorso del 16 maggio 2014, depositato il 19 maggio 2014, il dott. Cottone ha chiesto al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, di *“ritenere e dichiarare che tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. è intervenuto un trasferimento d'azienda, a far data dall'1 novembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.; per l'effetto, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione e/o declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti di recesso intimati da Multiservizi s.p.a. in liquidazione in data 23 settembre 2013, nonché dei contratti individuali stipulati dai ricorrenti il 25 settembre 2013 con Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., la persistenza dei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti dai ricorrenti con Multiservizi s.p.a. in liquidazione, con conservazione di tutti i diritti maturati alla data del trasferimento d'azienda, con la cessionaria Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a.; ritenere e dichiarare che per effetto dell'elusione delle garanzie derivanti dall'art. 2112 c.c. i ricorrenti sono stati riassunti da Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., a condizioni deteriori rispetto a quelle già godute presso Multiservizi s.p.a. in liquidazione; per l'effetto ritenere e dichiarare che il dott. Vincenzo Cottone ha diritto ad essere inquadrato da Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. come dirigente di seconda fascia ai sensi del vigente contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana (C.C.R.L. Dirigenti 2002-2005) e a conservare il trattamento economico e normativo goduto presso Multiservizi s.p.a. in liquidazione alla data del trasferimento; [...] - ritenere e dichiarare che i ricorrenti hanno pertanto diritto al pagamento di differenze retributive alla data del 30/04/2014 nella misura che segue: dott. Vincenzo Cottone € 25.949,06 [...] oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione sino al soddisfo, o in quella diversa misura che sarà determinata all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria; per l'effetto, condannare Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del dott. Vincenzo Cottone della somma di € 25.949,06 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei di retribuzione sino al soddisfo, o in quella diversa misura che sarà determinata all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria [...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”;*



- il superiore ricorso è stato rubricato al numero di ruolo 5331/2014 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro;
- con sentenza n. 810/2018 del 16 marzo 2018, depositata telematicamente in pari data, resa in seno al procedimento r.g. n. 5331/2014, spedita in forma esecutiva il 29 marzo 2018, il Tribunale di Palermo, Sez. Lav., ha dichiarato il diritto del dott. Vincenzo Cottone all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a." al pagamento della somma di € 25.949,06 quali differenze retributive maturate dall'1 ottobre 2013 al 30 aprile 2014, oltre accessori di legge;
- avverso la superiore sentenza, il datore di lavoro ha proposto appello, così istaurandosi presso la Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., il giudizio r.g. n. 966/2018, con prima udienza fissata per il giorno 12.3.2020;
- nella suddetta sentenza, si legge che *"va, quindi, affermato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati dalla SAS, a decorrere dall'1.11.2012 (in cui il trasferimento d'azienda ha avuto esecuzione), come dirigenti (di prima fascia, il dott. Zagarella e di seconda i restanti ricorrenti) ai sensi del vigente CCRL 2002 - 2005 ed a conservare il trattamento economico e normativo già goduto presso Multiservizi"* (p. 9, sentenza);
- la società ha dato esecuzione alla sentenza solo per ciò che concerne il pagamento delle differenze retributive di cui alla sentenza medesima e le spese legali;
- il dott. Cottone non ha ricevuto il pagamento delle differenze retributive, dovute da "Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni" in forza del superiore inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra richiamata, maturate tra la data di deposito del ricorso per il riconoscimento del superiore inquadramento (19 maggio 2014) ad oggi;
- con decreto ingiuntivo n. 847/2018 del 02/07/2018 - RG n. 5928/2018, notificato il 30.7.2018, il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro ha ingiunto al datore di lavoro di pagare *"al lavoratore la somma di € 186.117,36, oltre accessori, ed oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.135,00 per compensi professionali, € 379,50 per spese vive, oltre spese generali (al 15%), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge"* per le differenze retributive dovute per il periodo dal mese di maggio del 2014 fino al mese di aprile del 2018, in forza del livello di inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra citata;

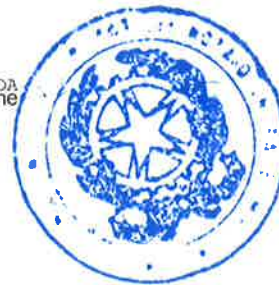


- avverso il superiore decreto ingiuntivo, il datore di lavoro ha proposto opposizione, così instaurandosi il giudizio r.g. n. 9620/2018, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, con prima udienza fissata per il giorno 21.11.2019;
- con decreto ingiuntivo n. 510/2019 del 04/04/2019 - RG n. 2806/2019, notificato il 08/04/2019, il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro ha ingiunto al datore di lavoro di pagare *"al lavoratore la somma di € 39.370,99 oltre accessori, ed oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in € 1.305,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese vive, oltre spese generali (al 15%), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge"* per le differenze retributive dovute per il periodo dal mese di maggio del 2018 fino al mese di febbraio del 2019, in forza del livello di inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra citata;
- avverso il superiore decreto ingiuntivo, il datore di lavoro ha proposto opposizione, così instaurandosi il giudizio r.g. n. 5239/2019 Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, con prima udienza fissata per il giorno 21.05.2020;
- con note, inviate via pec, il 9.4.2018, il 27.7.2018 ed il 12.4.2019, il dott. Cottone, inoltre, richiedeva, per il periodo intercorrente tra l'1.10.2013 fino a quello di effettiva esecuzione della sentenza da parte della società, il risarcimento del danno per dequalificazione professionale che, anche sulla scorta di alcuni precedenti giurisprudenziali, veniva quantificato nell'importo pari al 50% di quello che avrebbero dovuto percepire nel medesimo periodo *(la sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 5703 del 2018, ha stabilito il seguente principio di diritto in tema di quantificazione del risarcimento danno da dequalificazione: "Ragionevole il danno, quantificato nel 50% della retribuzione percepita, se il demansionamento è grave e le capacità professionali sono elevate")*.

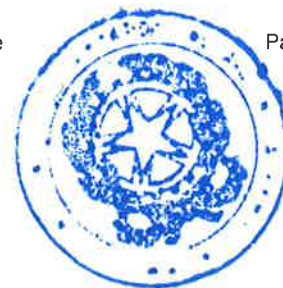
TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti intendono definire transattivamente la presente controversia e, pertanto, tra le stesse si conviene e stipula quanto segue:

1. in esecuzione della sentenza n. 810/2018 del 16 marzo 2018 pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sez. Lav., depositata telematicamente in pari data, resa in seno al procedimento r.g. n. 5331/2014, spedita in forma esecutiva il 29 marzo 2018, il datore di lavoro si obbliga, fin dalla data del presente accordo, ad inquadrare, a livello economico e normativo il dott. Vincenzo Cottone nella seconda fascia dirigenziale del CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000 e successivi rinnovi, con effetti a decorrere dal 26.9.2013;



2. il datore di lavoro si obbliga a versare all'I.N.P.S. i contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione lavorativa del dott. Cottone in forza del superiore inquadramento, in esecuzione della sentenza, con effetti a decorrere dal 26.9.2013;
3. le parti convengono che in caso di licenziamento illegittimo le conseguenze sanzionatorie saranno quelle di cui all'art. 18, Legge 300/1970, così come riformato dalla l. 92/2012;
4. il datore di lavoro si obbliga a riconoscere al lavoratore, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo sempre in esecuzione della sentenza del Tribunale, il seguente trattamento economico fondamentale di cui all'art. 61 del CCRL sopra citato, per 13 mensilità annue, ovvero:
 - stipendio tabellare: € 3.215,92;
 - retribuzione di parte fissa: 595,92;Nella ipotesi in cui dovesse essere conferito anche un incarico di funzioni dirigenziali al dirigente dovrà essere riconosciuta anche l'indennità di posizione parte variabile nei termini e condizioni di cui al vigente C.C.R.L. 2002/2005;
5. il datore di lavoro, inoltre, sempre in esecuzione della sentenza del Tribunale, riconosce al lavoratore l'anzianità di servizio a far data dall'assunzione presso Multiservizi S.p.A. e segnatamente dal 2.8.2002. Dalla data di assunzione fino al 14.12.2011 con la qualifica di quadro/funzionario direttivo, dal 15.12.2011 con la qualifica di dirigente.
6. in relazione alla somma di € 186.117,36, riportata dal decreto ingiuntivo n. 847/2018 del 02/07/2018 - RG n. 5928/2018, emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro e notificato il 30.7.2018, dovuta per il periodo da maggio 2014 ad aprile 2018, il datore di lavoro offre al lavoratore la somma lorda di € 93.058,68;
7. in relazione alla somma di € 39.370,99, riportata dal decreto ingiuntivo n. 510/2019 del 04/04/2019 - RG n. 2806/2019, notificato il 08/04/2019, emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, dovuta per il periodo da maggio 2018 a febbraio 2019, il datore di lavoro offre al lavoratore la somma lorda di € 19.685,49;
8. il datore di lavoro offre, altresì, la complessiva somma di €a saldo e stralcio delle spese legali;
9. le superiori somme verranno versate entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla sottoscrizione della presente transazione sul conto corrente intestato al lavoratore avente il seguente IBAN IT76C0306234210000000344468;



10. il lavoratore accetta le superiori somme lorde di € 112.744,17 (€93.058,68 + € 19.685,49) e le spese legali di cui al punto 8 e, in forza dell'avvenuto pagamento, rinuncia al decreto ingiuntivo n. 847/2018 del 02/07/2018 - RG n. 5928/2018, ed al decreto ingiuntivo n. 510/2019 del 04/04/2019 - RG n. 2806/2019;
11. il lavoratore inoltre, in forza della corretta esecuzione della sentenza sopra citata nei termini sopra indicati e dell'integrale pagamento delle somme di cui al punto 10, rinuncia a richiedere il risarcimento del danno per dequalificazione professionale per il periodo intercorrente dall'1.10.2013 fino a quello di effettiva esecuzione della sentenza;
12. il datore di lavoro accetta le superiori rinunce;
13. resta espressamente inteso tra le parti, quale condizione essenziale del presente accordo, che il mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle somme sopra pattuite nei superiori punti 5, 6, 7, 8, nel termine indicato al punto 9 comporterà la risoluzione del presente contratto di transazione, con conseguente possibilità per il lavoratore di agire per il recupero dell'intero credito di cui al decreto ingiuntivo n. 847/2018 del 02/07/2018 - RG n. 5928/2018, notificato il 30.7.2018, del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro e per il recupero dell'intero credito di cui al decreto ingiuntivo n. 510/2019 del 04/04/2019 - RG n. 2806/2019, notificato il 08/04/2019, emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro e per il recupero di tutte quelle somme ancora non accertate giudizialmente; resta inteso che i pagamenti già eseguiti nell'ambito del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458, comma 1, c.c., non saranno soggetti a restituzione e verranno imputati in conto pagamento del maggior credito oltre gli ulteriori interessi, per la cui parte residua dovranno intendersi ad ogni effetto integri i diritti e le ragioni del lavoratore;
14. il datore di lavoro e il lavoratore si obbligano ad abbandonare il giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., r.g. n. 966/2018, con prima udienza fissata per il giorno 12.3.2020, il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, r.g. n. 9620/2018 con prima udienza fissata per il giorno 21.11.2019 e il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, r.g. n.5239/2019, con prima udienza fissata per il giorno 21.05.2020 con compensazione delle spese di lite per tutti i suddetti giudizi;
15. Il lavoratore con la sottoscrizione del presente verbale rinuncia non solo agli atti ma anche alle azioni, domande e diritti di cui ai giudizi R.G. n. 966/2018, R.G. n 9620/2018 e R.G. n 5239/2019. Rinuncia, altresì, ad ogni altro diritto, azione e pretesa, avente natura retributiva, previdenziale,



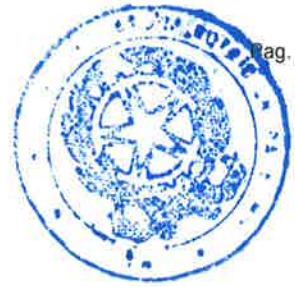
indennitaria e/o risarcitoria, anche solo ipoteticamente connessa e/o collegata al rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze di S.A.S. s.c.p.a., anche se non espressamente menzionati e/o azionati nei giudizi di cui infra, nonché ad ogni eventuale effetto discendente dalla sentenza n. 810/2018 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, G.L. Dr. D. Martino in data 16.03.2018. Rinuncia, in ragione di quanto sopra, con il perfezionamento della transazione, con l'accettazione della proposta di S.A.S. s.c.p.a. e con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione - con piena consapevolezza, definitivamente ed irrevocabilmente - anche transattivamente in via novativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei confronti di S.A.S. s.c.p.a. ad ogni pretesa che trovi il fondamento nel rapporto di lavoro svolto, nonché a qualsiasi pretesa inerente eventuali corrispettivi e/o retribuzioni non corrisposte, richieste di assegni familiari, indennità di salario accessorio previste nel C.C.R.L. vigente, indennità ed emolumenti di qualsivoglia natura che trovino fondamento nelle disposizioni ed istituti normativi ed economici del vigente C.C.R.L. applicato in società, arretrati ed adeguamenti contrattuali discendenti da eventuali rinnovi del C.C.R.L. . Rinuncia, in ultimo, ad ogni eventuale diritto e forma di risarcimento del danno patrimoniale non, ivi comprese quello derivante da omesse e/o erronee contribuzioni, richiesta di costituzione di rendita vitalizia o riserva matematica, comunque discendente e/o ricollegabile alle prestazioni di lavoro erogate, risarcimento del danno da demansionamento, mobbing, nonché ex artt. 2043, 2087 e 2089 cod. civ. in relazione anche alle conseguenze e/o postumi di malattie professionali e/o infortuni subiti nel corso del rapporto di lavoro e/o quant'altro ricollegabile al danno biologico e/o morale e comunque ad ogni altro diritto che trovi il suo fondamento in istituti di origine legale e/o contrattuale, dovendosi ogni ulteriore pretesa, anche se non formalizzata e/o esteriorizzata ritenersi rinunciata ed estinta e, comunque transatta novativamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965, comma secondo, ed art. 1975 cod. civ.

16. Il datore di lavoro dichiara di accettare le superiori rinunce.

17. i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.P. F.

IL LAVORATORE
 dott. Vincenzo Cottone

IL DATORE DI LAVORO
 Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per
 Azioni
 In persona del legale rappresentante *pro tempore*



avv. prof. Lorenzo Maria Dentici

avv. Claudio Alongi

avv. Luigi Maini Lo Casto

avv. Alberto Romano

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

dott.ssa Fabiana Sancarolo